

DELIBERA N. 240/25/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ**

**TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE VENETA”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 208/2021 E DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 LETT. A) E C) DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA
PERSONA APPROVATO CON DELIBERA N. 37/23/CONS
(PROGRAMMA “FOCUS” ANDATO IN ONDA SU “RETE VENETA” NEI
GIORNI 14, 21, 23 e 28 GENNAIO 2025) (CONT. N. 4/25/DSM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, Testo Unico);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e*

consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell'Allegato B recante *“Rateizzazione Istruzioni per gli operatori”*, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS, del 22 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il *“Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)”*;

VISTO l'atto di contestazione n. 4/25/DSM del 12 giugno 2025 recante *“Contestazione nei confronti della società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Veneta”) per la violazione dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 208/2021 e dell'articolo 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di diritti fondamentali della persona approvato con delibera n. 37/23/CONS (Programma “Focus” andato in onda su “Rete Veneta” nei giorni 14, 21, 23 e 28 gennaio 2025)”*;

VISTA la nota prot. n. 0175121 dell'11 luglio 2025 con cui la società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 4/25/DSM del 12 giugno 2025, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. la

violazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs n. 208/2021 e all'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, approvato con la delibera n. 37/23/CONS, per aver diffuso espressioni e contenuti suscettibili di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare l'odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La contestazione ha ad oggetto la messa in onda in sovraimpressione, nel corso del programma "Focus" andato in onda su Rete Veneta nei giorni 14, 21, 23 e 28 gennaio 2025, di messaggi con contenuti e forme chiaramente violenti e istiganti alla violenza e all'odio senza alcun intervento del conduttore Luigi Bacialli finalizzato a rimuovere gli effetti negativi delle espressioni inneggianti a violenza e discriminazione mandate in onda.

2. Deduzioni della società

La società Teleradio Diffusione Bassano, con la memoria difensiva trasmessa in data 11 luglio 2025 ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, in sintesi quanto segue:

- la società già aveva dato risposta in data 28 febbraio 2025 *"alla segnalazione del Corecom Veneto riguardante, peraltro, un unico messaggio diffuso nel corso della trasmissione del 21 gennaio scorso"*;
- null'altro è più pervenuto alla società che, in linea con la risposta fornita, *"da quel momento ha adottato tutti i necessari accorgimenti per evitare situazioni che potessero formare concreto oggetto di possibili segnalazioni"*;
- la società ha appreso *"degli altri messaggi contestati e asseritamente trasmessi nell'arco di tempo che va dal 14 al 28 gennaio 2025, sulla scorta di rilievi non meglio indicati nelle modalità di acquisizione e mai partecipati prima e che si contestano"*;
- ad ogni modo, *"nel merito, riteniamo non sussistano i presupposti di sanzionabilità nei termini contestati in quanto apparenti a prima evidenza come grotteschi, esagerati e meramente provocatori nella loro paradossale esagerazione, ma privi di alcun reale contenuto di incentivo o invito al compimento di cattive azioni"*;
- si chiede pertanto l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito della valutazione della documentazione istruttoria e delle registrazioni delle puntate del programma "Focus" dei giorni 14, 21, 23 e 28 gennaio 2025 in atti, si rileva quanto segue in relazione a quanto sostenuto dalla società Teleradio Diffusione Bassano nella memoria difensiva acquisite al prot. n. 0175121 dell'11 luglio 2025:

- con riguardo all'affermazione della Società secondo cui *"solo a seguito della contestazione [...] la società ha appreso degli altri messaggi contestati e asseritamente trasmessi nell'arco di tempo che va dal 14 al 28 gennaio 2025, sulla scorta di rilievi non meglio indicati nelle modalità di acquisizione e mai partecipati prima e che si contestano"* deve osservarsi che il monitoraggio e le verifiche sul programma "Focus", trasmesso da Rete Veneta è stato effettuato dal Corecom Veneto a seguito di una specifica richiesta dell'Autorità (nota prot. 0047661 del 24 febbraio 2025) nell'ambito della vigilanza della vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di diritti fondamentali della persona recate dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e dal Regolamento adottato con la delibera n. 37/23/CONS. La richiesta di verifiche e accertamenti sul programma "Focus" fa seguito alla comunicazione del 21 gennaio 2025 (prot. 0045568 pervenuta per conoscenza all'Autorità) del Presidente del Comitato con cui richiamava la società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. ad *"un più accorto assolvimento degli oneri connessi alle proprie responsabilità editoriali"* con riferimento alla messa in onda *"in sovrimpressione SMS e messaggi WhatsApp inviati dai telespettatori contenenti forme e contenuti potenzialmente idonei a istigare all'odio"* avuto riguardo *"a mero titolo esemplificativo [...] il messaggio trasmesso in onda nella trasmissione del 21 gennaio 2025"*. Il Comitato ha quindi incaricato la società affidataria del servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti televisive locali del Veneto *"di condurre un focus specifico sulle puntate del medesimo programma mandate in onda nella settimana precedente e in quella successiva alla data del 21 gennaio 2025"*. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, nel corso delle puntate del programma "Focus" sono stati mandati in onda messaggi in sovrimpressione inviati dai telespettatori contenenti forme e contenuti idonei a istigare all'odio e alla violenza;

- contrariamente a quanto sostenuto dalla Società Teleradio Diffusione Bassano secondo cui i messaggi oggetto di contestazione apparirebbero *"a prima evidenza come grotteschi, esagerati e meramente provocatori nella loro paradossale esagerazione, ma privi di alcun reale contenuto di incentivo o invito al compimento di cattive azioni"* i contenuti diffusi attraverso tali messaggi risultano inequivocabilmente suscettibili, in

maniera diretta o indiretta, di istigare all'odio e di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Invero l'asserito carattere grottesco o esagerato dei messaggi in questione non vale a ridurre la portata lesiva dei contenuti mandati in onda nelle puntate del programma "Focus" del 14, 21, 23 e 28 gennaio 2025 (14 gennaio 2025 *"Vaccinazioni obbligatorie, una delle migliori cose mai fatte? SI. Solo per sfoltire la razza umana"* (minuto 22:15:52); 21 gennaio 2025: *"Chi paga i danni di queste bestie feroci mussulmani di Milano non abbiate vergogna mandatelo Luciano, amante della sua patria e religione"* (minuto 21:24:15); *"Care signori e signore in questo mondo di delinquenti armatevi e chi cerca a farvi del male spareghe in mezzo dove ghe fa male vostro amico Lucio VR"* (minuto 21:24:58); *"Io ho 82 anni i politici fanno niente mi armo a casa mia, sparo non ho più niente da rimetere"* (minuto 21:25:20); *"Con questi delinquenti che avete fatto entrare in Italia il razzismo aumenterà sempre di più la nostra alternativa di gente per bene armarsi e difendersi chi ama la sua patria e religione"* (21:30:32); *"Chi gira con il coltello in mano per far paura ho uccidere come Verona o Rimini va ucciso e medaglia oro sinistri vergognatevi andare a manifestare in favore ai delinquenti stop grazie forze dell'ordine Luciano VR"* (21:48:57); *"Dobbiamo poter difenderci, dobbiamo poter sparare ai delinquenti, anche i poliziotti e i carabinieri e sparare anche ai magistrati e giudici politicizzati se ci condannano"* (21:43:21); *"Prima di governare in Veneto il governo pensi a eliminare tutti i delinquenti che stanno massacrando con i furti e li mandino a casa loro in galera! Eliminando anche i magistrati"* (22:46:33); 23 gennaio 2025 *"Trump la deve distruggere questa Eu di m...."* (21:42:44), *"Paesi del terzo mondo: ridurre a zero le nascite xke non ha senso far nascere"* (22:07:20); *"Si ci vorrebbe proprio lui zio Benito e ogni delinquente rigaria più dritto onto"* (23:14:25); 28 gennaio 2025: *"I rimbambiti dei magistrati sinistroidi politicizzati devono essere eliminati!"*; *"e poi ci chiediamo il perché, se qualche magistrato dovesse saltare in aria"* (minuto 22:16:56); *"mi auguro in Italia una dittatura dura e pura e la sinistra sterminata"* (23:14:43)).

Tali messaggi, oltre ad essere discriminatori e lesivi della dignità umana, si sostanziano senza dubbio in inviti e incitazioni a commettere atti di violenza o altri atti criminali. La messa in onda in sovraimpressione dei messaggi in questione evidenzia che la società Teleradio Bassano s.r.l. non ha adottato alcuna cautela né misura idonea per impedirne la diffusione omettendo di esercitare il dovuto controllo preventivo sui messaggi da mandare in onda onde evitare la diffusione di contenuti vietati violando così i criteri vincolanti previsti dal Regolamento approvato con delibera n. 37/23/CONS

idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di istigazione alla violenza o all'odio. Inoltre, il conduttore Luigi Bacialli non è intervenuto in alcun modo per rimuoverne gli effetti negativi;

CONSIDERATO che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona e che la libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori che sono vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale;

CONSIDERATO che la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di *hate speech* si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici — soprattutto se deboli — o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni presentate dalla società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. in quanto le condotte oggetto di contestazione e, segnatamente, la diffusione, nel corso del programma "Focus" del 14, 21, 23 e 28 gennaio 2025, in sovraimpressione di messaggi inneggianti a violenza e discriminatori inviati dai telespettatori, la mancata predisposizione di misure idonee ad impedirne la diffusione e la mancata tempestiva riparazione da parte del conduttore rispetto a tali messaggi, integrano la violazione dell'art. 30 del Testo Unico e dei criteri preventivi previsti dall'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con delibera n. 37/23/CONS;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 4/25/DSM in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 600.000 euro secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) del

Testo Unico, ridotta ad un decimo per degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale come stabilito dal comma 5 della medesima norma;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio dovuto, e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dalla società Teleradio Diffusione Bassano s.r.l. è da ritenersi di lieve entità in considerazione della tipologia dei messaggi, diffusi solo in sovraimpressione e della breve durata del passaggio, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli per i telespettatori, fermo restando quanto di seguito considerato sulla ripetizione della condotta in puntate diverse del medesimo programma;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, la Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse. Né può valere quale ravvedimento operoso quanto riportato nelle controdeduzioni, secondo cui a seguito della ricezione della comunicazione del Corecom Veneto, la Società *“ha adottato tutti i necessari accorgimenti per evitare situazioni che potessero formare concreto oggetto di possibili segnalazioni”*.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2024, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 3.848,889 euro (voce A1 del Conto Economico);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la condotta illecita posta in essere dalla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. nel corso del programma in questione può essere considerata unitaria nonostante la pluralità dei contenuti diffusi attraverso i messaggi in sovraimpressione, in quanto i diversi episodi fattuali sono concretamente riconducibili ad un'unica condotta giuridicamente rilevante, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni. In particolare, secondo quanto previsto dalle citate Linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera n. 265/15/CONS, per affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione pur in presenza di molteplici violazioni occorre che tali violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti;

RITENUTO, pertanto, che in applicazione delle citate Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni, e alla luce delle considerazioni sopra svolte, che la condotta illecita contestata alla società Teleradio Diffusione Bassano integra una condotta unitaria. In particolare, la messa in onda, seppur frazionata nel tempo e ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, di messaggi in sovraimpressione con contenuto violento e discriminatorio, ha comportato in capo alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni delle medesime disposizioni normative per cui trova applicazione il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni;

RITENUTO, in applicazione del “cumulo giuridico” delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, di irrogare un'unica sanzione aumentata del

triplo in considerazione del ripetersi della condotta in quattro successive puntate del programma “Focus”;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate con atto n. 4/25/DSM nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 4.5000,00 (quattromilacinquecento/00), aumentata del triplo pari a euro 13.500,00 (tredicimila cinquecento/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

ORDINA

alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., con sede legale in via Marco Melchiorazzo n. 7, Bassano Del Grappa (VI) (P.I. 017101711410249) - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Veneta” - di pagare la sanzione amministrativa di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’art. 30 del D.lgs n. 208/2021 e dell’art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona di cui alla delibera n. 37/23/CONS

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. **IT55X0100003245BE00000000VE**, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 240/25/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 240/25/CONS”.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella